

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-393 del 24/01/2024
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. ART. 208 - STARPLASTICK S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO (R3), CERNITA E SELEZIONE (R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI PARMA, LOC CORCAGNANO, VIA H.P. SPAAK SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2024-432 del 24/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n.1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 100/2023;

### PREMESSO:

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | **PEC [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)**

Sede legale Arpae: *Via Po 5, 40139 Bologna* | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- che la Provincia di Parma con Determinazione n.70422 del 29/10/2014 ha rilasciato atto di adozione Autorizzazione Unica Ambientale e il SUAP del Comune di Parma ha emesso provvedimento conclusivo prot. n. 203878 (Pratica SUAP Class. 2014.VI/9.8/14) del 04/11/2014, alla ditta STARPLASTICK S.R.L. con sede legale e operativa in Via H.P. Spaak snc, loc. Corcagnano in Comune di Parma, comprendendo i seguenti titoli abilitativi:
  - o comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, parte Quarta, per la quale viene rilasciata l'iscrizione alla posizione n°241 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte Quarta; (tipologie di recupero 1.1, 6.1, 6.2 di cui al DM 05/02/098 smi);
  - o autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
  - o impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447, per il quale è stata presentata "Valutazione Previsionale di impatto acustico" (Integrazioni prot. SUAP n.168618 del 15/09/2014, acquisita al Prot. Prov. n.62164 del 15-9-14);
- che l'Autorizzazione Unica Ambientale è stata modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP n. 213091 del 28/10/2016 (Pratica SUAP Class.2016.VI/9.5/25), sulla base dell'atto DET-AMB-2016-4079 del 21/10/2016 di adozione modifica AUA emesso da Arpae SAC Parma, alla Ditta Starplastick S.r.l. su recepimento dell'istanza di modifica relativa alla sola matrice "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i." e considerato che restano inalterate tutte le altre matrici ambientali contenute nella vigente AUA;
- che STARPLASTICK S.r.l., preliminarmente all'istanza ex art. 208 D.Lgs. 208/2006, in data 21/02/2018 ha presentato domanda (acquisita al prot Arpae PGPR n. 4422 del 28/02/2018 ed al prot. della Regione Emilia Romagna n.140494 del 27/02/18) e documentazione di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., in quanto l'impianto in oggetto ricade nell'allegato B.2 punto B.2.57 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006*" della L.R. 9/1999 e la sua modifica comporta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. da parte di Arpae SAC territorialmente competente e del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Regione;
- con Determinazione Dirigenziale 11628/2018 del 19/07/2018 la Regione Emilia-Romagna ha escluso, ai sensi dell'art. 11, c. 1 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19, c. 8, del D.Lgs. 152/2006, il progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
- successivamente con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-5982 del 23/12/2019 Arpae SAC Parma ha rilasciato a Starplastick S.r.l. l'Autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06, parte Quarta, in seguito a domanda e istruttoria per il passaggio alla procedura ordinaria dalla precedente AUA per l'inserimento delle seguenti modifiche impiantistiche e al processo di recupero (preventivamente sottoposta a procedura di "Screening"):
  - l'aumento della produttività aziendale (sia in riferimento ai quantitativi di rifiuti trattati, sia sulla capacità produttiva di MPS);
  - modifica del layout produttivo: fabbricato A: destinato solo alla triturazione delle plastiche rigide, stoccando successivamente il materiale triturato in altre aree a disposizione specificamente destinate a deposito; fabbricato B: dedicato alla selezione e riduzione volumetrica del rifiuto in plastica in ingresso;

fabbricato C: dedicato allo stoccaggio di rifiuti e materiali plastici;

- la possibilità di recuperare (R3) materiali con qualifica di “rifiuti” in aggiunta a materiali con qualifica di “sottoprodotti” (già precedentemente autorizzati);
- l'introduzione del trattamento “R12”, consistente in cernita meccanica e manuale, seguita da pressatura in balle, su parte dei rifiuti plastici in ingresso per allinearsi alle esigenze del mercato del recupero che richiedono materiali già pre-lavorati per migliorare le rese;
- le operazioni di recupero “R3” consiste nella preselezione, triturazione e successivo stoccaggio in big-bag;
- in corso di istruttoria è emersa la rinuncia della Ditta alla messa in riserva “R13” per i rifiuti di plastica e carta (il trattamento “R12” sostituisce l'operazione precedentemente autorizzata di messa in riserva su alcuni codici EER di rifiuti in ingresso); contestualmente è richiesta la possibilità di uno stoccaggio preliminare prima delle operazioni “R3” e “R12”;

#### **CONSIDERATO:**

- che la Ditta STARPLASTICK S.R.L. (C.F./P.IVA: 02704260344) in data 20/11/2023 ha presentato domanda di modifica dell' Autorizzazione Unica alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quarta; la domanda è stata acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PG/2023/196220 del 20/11/2023;
- che le modifiche consistono principalmente in:
  - o integrare la linea 1 con un tritratore ad alberi lenti per la pre-macinatura di plastiche rigide di grosse dimensioni, in modo da renderle idonee al successivo caricamento sulla linea di triturazione;
  - o installazione di un nuovo impianto di aspirazione/abbattimento delle emissioni in atmosfera polverose, che garantisca una maggior efficienza di aspirazione, in sostituzione di quello autorizzato (convogliato all'emissione E01) a servizio delle due linee di macinazione, che potranno lavorare contemporaneamente;
  - o modifica del layout produttivo sostituendo, nel fabbricato A, le linee di macinazione 2 e 3 (costituite dai due tritratatori Adler, piccolo e grande, ormai obsoleti) con un nuovo mulino avente migliori prestazioni in termini di consumi energetici e di rumorosità (e rispettivi schemi a blocchi);
- che Arpae SAC Parma ha avviato il procedimento di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quarta con nota PG/2023/208755 del 07/12/2023;

#### **VISTO, inoltre, che:**

a fronte di formale richiesta di parere inviata da Arpae SAC di Parma con prot. PG/2023/208811 del 07/12/2023 si sono acquisiti i seguenti pareri di competenza:

- il parere favorevole di AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA del 22/12/2023 prot. n. 86438 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/219068 del 27/12/2023, in cui si dichiara, fra l'altro: “(...) *parere igienico-sanitario favorevole, per tutti gli aspetti di competenza comprese le considerazioni del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, poiché l'Azienda, sulla base dell'attività svolta è classificata quale industria insalubre di 1^ classe secondo la lettera B, punto 100 “rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento” ai sensi dell'art. 216 del TULLSS.*”; allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere pervenuto dal Comune di Parma - “S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare”, con nota prot. G337\_294287 del 28/12/2023, acquisito al prot. Arpae PG/2023/220729 del 29/12/2023 ha

espresso parere relativamente alle matrici di propria competenza:

- “*NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica nel rispetto delle prescrizioni e condizioni progettuali e operative riportate all'interno della valutazione previsionale di impatto acustico*”;
- Preso atto che AUSL, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole, anche all'esecuzione dell'istruttoria utile all'applicazione del R.D. n. 1265/1934, “*si esprime, per quanto di competenza il proprio NULLA OSTA ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e dell'Allegato 1 al D.M. 05/09/94*” nel rispetto di alcune prescrizioni (il parere del Comune di Parma è allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 2));
- il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, non ha comunicato alcun rilievo né motivo ostantivo nel merito entro i termini indicati nella richiesta di parere di Arpae SAC Parma; tuttavia si prende atto che la Ditta ha allegato alla documentazione l'Asseverazione di SCIA inviata al Comando prov.le dei VV.F. (Rif. Pratica VV.F. n.23901 del 09/06/2022);
- la relazione tecnica di Arpae Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2024/5354 del 12/01/2024, relativamente alla matrici rifiuti, emissioni in atmosfera e rumore, allegata alla presente quale parte integrante (depositata agli atti e integrata nel presente provvedimento);

#### **CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:**

- che la Ditta ha dichiarato l'invarianza per la matrice scarichi idrici, nella modulistica Art. 208 allegata alla domanda di modifica;

#### **CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera**

- la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06, parte Quarta rilasciata da Arpae SAC con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-5982 del 23/12/2019;
- l'attività industriale prevede “recupero di rifiuti non pericolosi”;
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
- è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella Parte II dell'Allegato III della Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;

#### **CONSIDERATO per la matrice rifiuti che:**

- che le modifiche non comportano variazioni nella potenzialità di recupero dei rifiuti (tipologie e quantità autorizzate restano invariate);
- vista l'esigenza di aggiornare le prescrizioni n.18 e n.19, come segnalato da Arpae Area Prevenzione Ambientale in relazione tecnica PG/2024/5354 del 12/01/2024, per quanto riguarda la planimetria di progetto layout rifiuti di riferimento (Tavola 2A - rev. 02 del 10/11/2023” acquisita agli atti con protocollo PG/2023/196220 del 20/11/2023 - Allegato 4 e parte integrante al presente provvedimento);

#### **CONSIDERATO, inoltre, che:**

- risulta acquisita la Comunicazione antimafia (PR\_PRUTG\_0080444\_20231219 del 28/12/2023), ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta alla data del 28/12/2023 che a carico

della suindicata la Ditta STARPLASTICK S.R.L e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

- la Ditta STARPLASTICK S.R.L. con nota del 18/01/2024 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2024/10074 del 18/01/2024 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Modifica sostanziale dell' autorizzazione unica alla gestione di un impianto di recupero (R3) e (R12) DET-AMB-2019-5982 del 23/12/2019"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01220413621165 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;

#### RITENUTO CHE:

- non si ravvisano motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione unica alla gestione di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. in oggetto;

#### DETERMINA

**DI MODIFICARE L'Autorizzazione Unica rilasciata con atto DET-AMB-2019-5982 del 23/12/2019**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Quarta, per la prosecuzione della gestione dell'impianto di recupero (R3), cernita, selezione (R12) di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Parma Via H.P. Spaak snc, loc. Corcagnano, fino al 20/12/2029, alla Ditta:

Ragione Sociale:	STARPLASTICK S.R.L.
Sede Legale:	Via H.P. Spaak snc, loc. Corcagnano, 43124 Comune di Parma
Codice Fiscale:	02704260344
P.IVA	02704260344
Stabilimento:	Via H.P. Spaak snc, loc. Corcagnano, 43124 Comune di Parma
Rappresentante Legale:	generalità depositate agli atti
Responsabile Tecnico:	generalità depositate agli atti
Destinazione Urbanistica d'Uso	Industriale
Classificazione urbanistica	ZP3 – Zona produttiva di completamento
Coordinate UTM 32	Lat. 44°43'15.29" N – Long. 10°17'36.65" E
Riferimenti Catastali (titolo di possesso: in affitto)	Fg. 43, part. mappale 599

relativamente alle seguenti modifiche:

- integrazione della linea 1 con un trituratore ad alberi lenti per la pre-macinatura di plastiche rigide di grosse dimensioni, in modo da renderle idonee al successivo caricamento sulla linea di triturazione;
- installazione di un nuovo impianto di aspirazione/abbattimento delle emissioni in atmosfera polverose, per garantire una maggior efficienza di aspirazione, in sostituzione di quello precedentemente autorizzato (convogliato all'emissione E01) a servizio delle due linee di macinazione, che potranno

lavorare contemporaneamente;

- modifica del layout produttivo (e rispettivi schemi a blocchi) sostituendo, nel fabbricato A, le linee di macinazione 2 e 3 (costituite dai due trituratorini Adler, piccolo e grande, ormai obsoleti) con un nuovo mulino avente migliori prestazioni in termini di consumi energetici e di rumorosità;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### 1. **per la matrice rifiuti:**

(...omissis...)

18. gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso devono avvenire suddivisi per categorie/tipologie omogenee, in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai materiali recuperati (“end of waste”); gli stoccaggi di rifiuti e materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in seguito alle operazioni di recupero “R3” dovranno essere ubicati come descritto nella documentazione agli atti, coerentemente con quanto indicato nella “Planimetria di progetto layout rifiuti - Tavola 2A - rev. 02 del 10/11/2023” acquisita agli atti con protocollo PG/2023/196220 del 20/11/2023 (Allegato 4);

(...omissis...)

23. le attività di recupero dovranno essere svolte rispettivamente nelle sedi operative A, B e C, così come descritte nella documentazione agli atti, coerentemente con quanto indicato nella “Planimetria di progetto layout rifiuti - Tavola 2A - rev. 02 del 10/11/2023” acquisita agli atti con protocollo PG/2023/196220 del 20/11/2023 (Allegato 4);

(...omissis...)

- la ditta dovrà osservare le prescrizioni contenute nel parere del Comune di Parma con nota prot. G337\_294287 del 28/12/2023, acquisito al prot. Arpae PG/2023/220729 del 29/12/2023 e le prescrizioni contenute nel parere di AUSL prot. n. 86438 del 22/12/2023;

#### 2. **per le emissioni in atmosfera,**

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

##### **EMISSIONE E01: - “Aspirazione mulini”**

###### **(Emissione modificata)**

Tale aspirazione prevede il convogliamento di n° 2 mulini. Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno:	16	h/g
Durata giorni/anno:	260	giorni/anno
Altezza minima:	<b>15</b>	m
Materiale particolare:	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I Valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E1** si ritiene che:

la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;

terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;

il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'**emissione E1**, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

**il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E1 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**

decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.

qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo



l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all'emissione E01 debbono avere periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Starplastick Srl
Partita IVA / cod. fiscale:	02704260344
Sede legale:	Via Henry Spaak, loc. Corcagnano, 43124, Parma (PR)
Gestore:	generalità depositate agli atti
Sede locale impianti :	Via Henry Spaak, loc. Corcagnano, 43124, Parma (PR)
Coordinate UTM_X:	.
Coordinate UTM_Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	recupero di rifiuti non pericolosi
Settore attività CRIAER:	4.14

<b>Indicatori di attività</b>
-------------------------------

Indicatore 1:	rifiuti trattati [Ton/anno]
Potenzialità massima dichiarata di indicatore 1:	10.470 (potenzialità annuale di rifiuti sottoposti a operazione R3, nella quale è previsto l'impiego dei mulini)
Indicatore 2:	Energia elettrica
<b>Parametri esercizio</b>	
Giorni/anno Funzionamento:	260 [Giorni/anno]
Altezza media sbocco emissione ponderata:	8 [m]
Temperatura media emissioni:	293 [°K]
<b>flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale particellare):	<b>416 kg/anno</b>

### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva

di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

(...omissis...)

#### 4. per la matrice impatto acustico:

VISTI:

- o La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- o La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- o La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- o La classificazione acustica del Comune di Parma, approvata in data 30/09/2005, con D.C.C. n.175/48 es.m.i.;
- o Il Regolamento Acustico Comunale (allegato C delle NTA), allegato al R.U.E., approvato con atto di CC. n. 71 del 20/07/2010;

considerato quanto dichiarato e descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico, redatta il 13/11/2023 dallo studio "Morlini Engineering" a firma del tecnico competente in acustica ing. Emanuele Morlini, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- i valori di pressione sonora degli impianti, indicati nella tabella 23 a pag. 58 del documento tecnico, dovranno essere considerati come valori massimi da non superare;
- sull'impianto di aspirazione deve essere prevista la posa di pannelli fonoimpedenti, sia in prossimità del motore che nel punto ove avviene la pulizia del filtro;
- ad avvenuta realizzazione delle modifiche e successivamente al funzionamento a regime degli impianti, la ditta dovrà provvedere ad eseguire un collaudo acustico. L'esito della verifica dovrà essere inviato ad Arpae per le necessarie verifiche;

**DI STABILIRE:**

**di lasciare invariata ogni altra parte dell’Autorizzazione Unica vigente rilasciata con determinazione DET-2019-5982 del 23/12/2019 per le parti non interessate da questa modifica;**


**DI INVIARE** copia della presente Determinazione al Proponente, all'AUSL Str. Organizz. di Parma – SIP e SPSAL, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma, al Comune di Parma, IRETI SpA e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza;

**DI STABILIRE:**

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- che l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
  - Allegato 1 - parere di AUSL;
  - Allegato 2 - Comune di Parma;
  - Allegato 3 - Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
  - Allegato 4 - Planimetria layout rifiuti - Tavola 2A - rev. 02 del 10/11/2023”.

Sinadoc: 40346/2023

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0086438

DATA: 22/12/2023

OGGETTO: Sinadoc n. 40346/2023. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 – Domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione di nuovo impianto di recupero rifiuti (R3) e (R12) con sede Impianto in Via Henry Paul Spaak Snc, s.n.c. – 43124 Corcagnano (PR) - Ditta STARPLASTICK SRL - impianto in Via Henry Paul Spaak Snc, s.n.c. – 43124 Corcagnano (PR). Parere.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano  
Elisa Mariani

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0086438_2023_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia; Mariani Elisa	1A6BA16752726F52B4C361E29CC3745C8 185B58DFB8F9016EAEEDABD90E21259



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Parma - Comune Di Parma  
comunediparma@postemailcertificata.it

agenzia regionale per la prevenzione  
dell'ambiente e l'energia sac  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Sinadoc n. 40346/2023. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 – Domanda di modifica dell' Autorizzazione Unica per la realizzazione di nuovo impianto di recupero rifiuti (R3) e (R12) con sede Impianto in Via Henry Paul Spaak Snc, s.n.c. – 43124 Corcagnano (PR) - Ditta STARPLASTICK SRL - impianto in Via Henry Paul Spaak Snc, s.n.c. – 43124 Corcagnano (PR). Parere.

La Ditta svolge attività di recupero rifiuti plastici mediante operazioni R12, attività di recupero rifiuti, e R3, produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche mediante trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667; i rifiuti riciclati provengono da aziende (industriali, artigianali, agricole e commerciali) o da impianti/piattaforme di recupero e selezione rifiuti.

La presente istanza è richiesta per apportare le seguenti modifiche:


- integrare la linea 1 con un trituratore ad alberi lenti per la pre-macinatura di plastiche rigide di grosse dimensioni in modo da renderle idonee al successivo caricamento sulla linea di triturazione;
- sostituire le due linee di selezione 2 e 3 costituite da trituratori Adler, piccolo e grande, con un nuovo mulino nel fabbricato A, che avrà migliori prestazioni, sia in termini di consumi energetici che di rumore prodotto, rispetto ai due precedenti ormai obsoleti;
- sostituire l'aspiratore/impianto di abbattimento polveri esistente con uno nuovo che garantisca una maggiore efficienza di aspirazione a servizio delle due linee di triturazione che potranno lavorare contemporaneamente.

È stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico dalla quale emerge la conformità acustica dell'impianto alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia: D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod., Legge Quadro n. 447/1995, Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 15/2001.

Pertanto lo scrivente Servizio, fermo restando:

- la lavorazione degli stessi rifiuti fino ad oggi trattati sulla base di quanto autorizzato con Determinazione Dirigenziale ARPAE n. Det-Amb- 2019-5982 del 23/12/2019





- il rispetto delle prescrizioni e condizioni progettuali e operative riportate all'interno della valutazione previsionale di impatto acustico in allegato alla documentazione in oggetto

esprime parere igienico-sanitario favorevole, per tutti gli aspetti di competenza comprese le considerazioni del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, poiché l'Azienda, sulla base dell'attività svolta è classificata quale industria insalubre di 1^ classe secondo la lettera B, punto 100 "rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento" ai sensi dell'art. 216 del TULLSS.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile UOC Igiene del Territorio e Ambiente Costruito Dott.ssa Natalia Sodano

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:  
Elisa Mariani



Comune di Parma

**SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,  
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Rif fasc. 2023.VI/9.26

**ARPAE SAC**  
**P.le della Pace n. 1**  
**43121 Parma**

*Responsabile di funzione Autorizzazioni  
Complesse*

*Dott.ssa Beatrice Anelli*

inviata tramite PEC all'indirizzo:

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

**Settore Attività Produttive e Edilizia**  
**S.O. Sportello Unico per le Attività  
Produttive e l'Edilizia**

**-sede-**

*Dirigente - Arch. Costanza Barbieri*

*Dott. Marco Giubilini*

inviato tramite posta interna

**Oggetto: D.Lgs.152/06 e s.m.i. art. 208 – Domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione di nuovo impianto di recupero rifiuti (R3) e (R12) Ditta STARPLASTICK SRL con sede impianto in Via Henry Paul Spaak Snc, s.n.c. – 43124 Corcagnano (PR) - DET-AMB-2019-5982 del 23/12/2019.**

Nulla osta S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare.

Visto:

- la Vs. richiesta di parere acquisita agli atti in data 13/12/2023, prot. n. 274317, completa della documentazione relativa al procedimento di modifica in oggetto relativo alla ditta STARPLASTICK SRL con impianto in Via Henry Paul Spaak Snc, s.n.c. – 43124 Corcagnano (PR);
- il “RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio” del Comune di Parma;
- il “Regolamento Acustico Comunale”, allegato C2 alle NTA del RUE;

Dato atto che la Commissione Europea ha inserito la città di Parma tra le 100 Città europee che parteciperanno alla Missione “Climate Neutral and Smart Cities” con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, cioè lo zero netto di emissioni di gas climalteranti, entro il 2030;

Rilevato che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna del Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale deve essere richiesto ad ARPAE ST Area Prevenzione Ambientale Ovest;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Considerato che:

- la Società “STARPLASTICK S.R.L.” svolge attività di recupero rifiuti plastici mediante operazioni R12, attività di recupero rifiuti, e R3, produzione di materie prime secondarie per l’industria delle materie plastiche mediante trattamento per l’ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;
- il RUE classifica l’area come Zona produttiva di completamento (Zp3) - RUE: art.3.2.44;
- la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 6 – Aree esclusivamente industriali con

**DUC – Direzionale Uffici Comunali**

Largo Torello De Strada, 11/A – 43121 Parma

0521.40521 – [comunediparma@postemailcertificata.it](mailto:comunediparma@postemailcertificata.it)

[comune.parma.it](http://comune.parma.it)





limite diurno e notturno di 70 dBA;

Preso atto:

- della Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico Ambientale redatta ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 per valutare, in previsione, l'impatto dell'installazione di un nuovo impianto di macinazione e di un nuovo impianto di aspirazione / filtraggio polveri;
- che dall'analisi della predetta valutazione si evince che, fermo restando le condizioni progettuali e operative in essa dettagliate, l'impianto è conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia;

Evidenziato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;

- Si esprime per quanto di competenza il proprio **NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica** nel rispetto delle prescrizioni e condizioni progettuali e operative riportate all'interno della valutazione previsionale di impatto acustico.

Inoltre, relativamente alla necessità di acquisire il parere formale del Sindaco del Comune di Parma in merito alla fattibilità e compatibilità del progetto ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e dell'Allegato 1 al D.M.05/09/94, così come richiesto nella Vs. comunicazione citata in premessa, prot. n. 274317 del 13/12/2023;

Preso atto che AUSL, Ente competente deputato alla verifica degli aspetti sanitari e, pertanto, anche all'esecuzione dell'istruttoria utile all'applicazione del R.D. n. 1265/1934, con comunicazione prot. n. 86438 del 22/12/2023, acquisita agli atti del Comune in data 22/12/2023, prot. n. 284446, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole per tutti gli aspetti di competenza, comprese le considerazioni del Regio Decreto 27 luglio 1934, poiché l'Azienda, sulla base dell'attività svolta è classificata quale industria insalubre di 1ª classe secondo la lettera B, punto 100 "rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento" ai sensi dell'art. 216 del TULLSS;

Rilevato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali ed igienico sanitari recenti a carico dell'azienda richiedente;

- Si esprime per quanto di competenza il proprio **NULLA OSTA ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e dell'Allegato 1 al D.M. 05/09/94** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1 nei processi produttivi e nei futuri interventi di ammodernamento aziendale la società dovrà valutare soluzioni in grado di ridurre le proprie emissioni ed eliminare, ove tecnicamente possibile, l'utilizzo di fonti energetiche provenienti da combustibili fossili o climalteranti;
- 2 attuare una corretta gestione dei rifiuti urbani e speciali prodotti, secondo la gerarchia dei rifiuti che prevede il seguente ordine di priorità:
  - a) prevenzione;
  - b) preparazione per il riutilizzo;
  - c) riciclaggio;
  - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  - e) smaltimento;

Tali priorità andranno perseguite mediante l'adozione di un modello di economia e consumo ispirato all'Economia Circolare e secondo i principi del Life Cycle Assessment (LCA), ovvero di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita.

- 3 qualora nell'edificio dovesse essere rilevata la presenza di materiali contenenti amianto (specie in copertura), è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione, al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti, così come disposto dal D.Lgs. n. 257/92 e dal D.M. 6/09/1994 del Ministro della Sanità. Tale programma implica di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio e verificare periodicamente le condizioni dei materiali



contenenti amianto". A tal fine il proprietario dell'immobile deve:

- designare una persona responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto.

In tale caso dovrà essere trasmessa alla Struttura Operativa Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare del Comune di Parma (PEC [comunediparma@postemailcertificata.it](mailto:comunediparma@postemailcertificata.it)) quanto segue:

- documentazione dalla quale risulti l'ubicazione di tutti i materiali contenenti amianto sia in forma compatta che friabile;
- valutazione dello stato di conservazione della copertura in materiale contenente amianto aggiornata allo stato attuale, redatta da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo Professionale (geometra, ingegnere, architetto, geologo, ecc...) utilizzando le schede allegare, estratte dalle "Linee Guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e per la valutazione del rischio", che possono essere prese come utile riferimento (nota R.E.R Servizio Sanità Pubblica del 17/05/2015, prot. n. ASS/PRC/02/22650);
- valutazione dello stato di conservazione degli altri materiali, se presenti;
- programma di controllo, manutenzione e custodia dei materiali contenenti amianto derivante dalle sopra citate valutazioni, le cui azioni siano conformi ai disciplinari tecnici indicati nel D.M. 6/09/1994, completo delle generalità e recapito del responsabile delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto.

4 l'intero territorio comunale ricade all'interno della Zona di Particolare Protezione dall'inquinamento luminoso. Tale assegnazione comporta per il Comune di Parma il richiamo agli indirizzi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015, che prevedono:

- a. limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
- b. adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva;
- c. ridurre il più possibile, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della Rete Natura2000 e ai corridoi ecologici, i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.

Pertanto, l'illuminazione esterna dovrà rispettare rigorosamente le norme sull'inquinamento luminoso (DGR. n. 1732/2015 per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico") con riferimento alle limitazioni previste per la Zona di Particolare Protezione;

5 le attività svolte dalla ditta dovranno essere gestite in conformità a tutte le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. OS/2023/44 del 03/05/2023 "Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da Zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara comune (*Culex pipiens*)". La stessa ordinanza prescrive infatti a tutti i cittadini e a tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto, dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

- a. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- c. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla



Comune di Parma

**SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,  
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

- chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- d. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  - e. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori: qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  - f. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*Dott. Alessandro Angella*  
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### **Referti analitici e registro autocontrollo**

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.



## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**